

Codice A1409A

D.D. 3 giugno 2019, n. 447

Approvazione Convenzione con ARPEA e ASL CN1 per l'effettuazione dei controlli di condizionalita' nel campo identificazione, salute, sanita', benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 – Anno 2019

Il REG. (UE) 1307/2013 ed il REG. (UE) 1305/2013, sottopongono l'erogazione dei contributi comunitari in agricoltura al rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità noti come Criteri di Gestione obbligatori (CGO), nonché al rispetto degli obblighi di mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli.

Il REG. (UE) 1306/2013 e il REG. (UE) 809/2014 recanti modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevedono che i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di condizionalità siano realizzati dagli Organismi Pagatori (OP) competenti per territorio o dagli enti specializzati delegati da OP.

Richiamata la L.R. 21 giugno 2002, n. 16 e successive modifiche "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari",

Vista la DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di tale Agenzia.

Vista la DGR n. 76-7830 del 17 Dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di funzionamento dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Dato atto della nota protocollo n. 11417 del 31/10/2014 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha comunicato la proroga al 31/12/2020 del "*Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA)*", siglato in data 10/05/2012, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari (SSVV);

dato atto della Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2019, n. 65-8974 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR 40-7741 del 19/10/2018";

considerato che è necessario procedere ai controlli di condizionalità relativi all'anno 2019 nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell'erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria;

dato atto dell'attività di programmazione di vigilanza e controllo regolamentata dal PRISA 2015-2018 (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare) ex D.G.R. n. 31-1747 del 13/7/2015 e prorogata a tutto il 2019 con D.G.R. n. 29-7964 del 12/10/2018;

per quanto fin qui esposto si ritiene necessaria la stipula della convenzione tra ARPEA, Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo, e Asl CN1, responsabile degli adeguamenti, del mantenimento e implementazione della collaborazione applicativa tra il sistema informativo regionale e la Banca Dati Nazionale.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale, alla sicurezza alimentare e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria.

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019

determina

di procedere alla stipula di convenzione - allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale - con l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'Asl CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali, alla alimentazione animale e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 – Attività 2019.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, al piano di controllo sull'alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI
CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO IDENTIFICAZIONE, SALUTE,
SANITÀ, BENESSERE DEGLI ANIMALI E SICUREZZA ALIMENTARE
SU AZIENDE AGRICOLE ADERENTI AL REGIME DI PAGAMENTO
UNICO AI SENSI DEL REG. UE N. 1307/2013 E AI CONTRIBUTI PER LO
SVILUPPO RURALE 2015-2020 AI SENSI DEL REG. UE N. 1305/2013,
ANNO 2019**

TRA

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA (ARPEA)**, in persona del Direttore Dr. Enrico Zola, ai fini della
presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Agenzia in via Bogino n° 23 –
Torino

E

**REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE SANITA' – SETTORE
PREVENZIONE E VETERINARIA**, in persona del Responsabile Dr. Gianfranco
Corgiat Loia, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del
Settore in c.so Regina Margherita, 153 bis – Torino

E

**AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (C.F. 01128930045) -
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**, - in persona del Direttore Dott. Mauro
Negro, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in
Via Boggio n° 12 – Cuneo.

PREMESSO CHE:

i dati personali contenuti nelle banche dati veterinarie riguardanti la presente convenzione escludono l'applicazione del *“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, in quanto i dati sono relativi a soggetti aventi personalità giuridica registrati o riconosciuti ai sensi dei regg. 852/04 e 853/04 in banche dati previste dalle stesse norme;

con nota protocollo n. 11417 del 31/10/2014 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato la proroga al 31/12/2020 del *“Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA)”*, siglato in data 10/05/2012, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari (SSVV);

la *“Condizionalità”* è l’insieme dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, un organismo pagatore può delegare, eccetto il pagamento, le altre tipologie di attività finalizzate alla gestione e al controllo delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5;

la Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte (di seguito *“Direzione Sanità”*) è responsabile della selezione dei campioni e del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della

standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo e rappresenta l'interfaccia di ARPEA;

l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE sviluppa, implementa il sistema informativo regionale ed elabora tutte le informazioni al fine di selezionare i campioni relativi al sistema di condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013) per conto della Direzione Sanità;

l' ARPEA, in qualità di Organismo Pagatore della Regione Piemonte, ha come finalità quella di erogare i contributi, oggetto dei fondi Europei, Nazionali e Regionali per l'agricoltura, previa verifica dei requisiti dei richiedenti (Legge regionale n. 16 del 21/6/2002, istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari e Decreto del MiPAAF n. 1003 del 25/01/2008, che riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura quale organismo pagatore della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dallo febbraio 2008);

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 907/2014 dell'11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dell'11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 che riguarda finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il DM 497 del 17 gennaio 2019 che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2019, n. 65-8974 “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR 40-7741 del 19/10/2018”;
- la nota del Ministero della Salute 0022054-24/10/2014-DGSAF_COD_UO-P, con cui il Ministero ha trasmesso “*indicazioni tecniche operative per l'esecuzione dei controlli di condizionalità*”;
- la nota del Ministero della Salute trasmessa elettronicamente N. prot. DGSAF in Docspa/PEC del 2018 con oggetto: Check-list sistema identificazione e registrazione delle specie bovina/bufalina (CGO 7), ovi/caprina (CGO 8) e suina (CGO 6), per il controllo per la sicurezza alimentare in azienda e per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4-CGO 9) e il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad

- azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (CGO 5).
- la nota del Ministero della Salute prot. 0009735-17/04/2018-DGSAF-MDS-P con oggetto: Check-list benessere animale in allevamento - CGO 11-12-13, con cui il Ministero ha trasmesso le nuove check-list da utilizzare per la valutazione del benessere animale negli allevamenti;
 - la nota del Ministero della Salute prot.0010087-20/04/2018-DGSAF-MDS-P (CGO6-7-8-4-9): Procedure operative per i controlli di Identificazione e Registrazione animale (CGO 6-7-8), di Sicurezza alimentare e per la Prevenzione, Controllo ed Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4-9);
 - la nota del Ministero della Salute prot. 0015356 - 22/06/2018-DGSAF-MDS-P: Procedure operative per il controllo svolto dai Servizi Veterinari per i CGO 11, 12 e 13 relativi alla protezione e al benessere degli animali in allevamento;
 - la nota Ministeriale 0004500-19/02/2019-DGSAF-MDS-P- CHECK-LIST Suini;
 - gli articoli 12 e 23 del DM 1867 del 18 gennaio 2018 che precisano che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria Circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Tale circolare dovrà essere recepita da Organismo Pagatore con proprio provvedimento, all'interno del quale saranno specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello della Regione Piemonte con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM 1867/2018;

CONSIDERATO CHE

- l'Organismo Pagatore può delegare le proprie attività di controllo o acquisirne gli esiti dagli Enti preposti;
- gli organismi di controllo specializzati, definiti, nell'art. 1 lettera e) del REG (UE) 809/2014 (Reg. recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013), come: *“le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;”* sono identificati con i Servizi Veterinari (di seguito SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali che possiedono la competenza specialistica per l'esecuzione di parte dei controlli previsti dalla condizionalità cui fanno capo i criteri indicati all'art. 2 della presente convenzione;
- l'attività di programmazione di vigilanza e controllo è regolamentata dal P.R.I.S.A. (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare), istituito con DGR n. 21-8732 del 5 maggio 2008 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 19;
- al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, ai controlli eseguiti nell'ambito del P.N.R. (Piano Nazionale Residui), ai controlli eseguiti nell'ambito del P.N.A.A. (Piano Nazionale Alimentazione Animale) e i controlli sull'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa unionale;
- i controlli devono essere svolti secondo le procedure operative vigenti ed emanate dal Ministero della Salute.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come in epigrafe concordano la seguente convenzione.

Art. 1 - Conferma delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2 - Finalità e Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le Parti, le modalità di verifica e controllo da parte dei soggetti istituzionalmente competenti – i Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali - del rispetto dei CGO elencati nel comma successivo e ricompresi nel sistema di “Condizionalità” citato in premessa.

REGOLE DI CONDIZIONALITÀ di cui all'articolo 93 Reg. (UE) 1306/2013:

Settore Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante

Tema principale: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) (Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20).

Attuato in particolare da:

- articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010,
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a e c))),
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I- 1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e

- 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1),
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6,
 - regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) (Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7).

Tema principale: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei **suini** (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31) (Articoli 3, 4 e 5).

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei **bovini** e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1) (Articoli 4 e 7).

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli **ovini** e dei **caprini** che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) (Articoli 3, 4 e 5).

Tema principale: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di **alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili** (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (Articoli 7, 11, 12, 13 e 15).

Settore Benessere degli Animali

Tema principale: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **vitelli** (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) (Articoli 3 e 4).

CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **suini** (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) (Articolo 3 e articolo 4).

CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli **animali negli allevamenti** (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) (Articolo 4).

Art. 3 - Popolazione di riferimento, fasi di selezione del campione di aziende e livelli minimi di campionamento.

Considerato che i SSVV svolgono l'attività ordinaria di controllo durante tutto l'anno solare e considerato che le domande di aiuto di competenza dell'anno solare sono disponibili solo dopo la presentazione delle Domande Uniche o di Programma di Sviluppo Rurale (PSR), vengono concordate tra le parti due fasi di selezione del campione di competenza dei SSVV:

I fase: estrazione del campione CONDIZIONALITA' preliminare "Sistema di I&R" ed al "Benessere animale", considerando le domande di aiuto dell'anno 2018 fornite da ARPEA;

II fase: verifica ed eventuale integrazione del campione preliminare utilizzando le domande di aiuto 2019 fornite da ARPEA appena disponibili.

I campioni di condizionalità relativi al “Sistema di identificazione & registrazione degli animali” ed al “Benessere animale negli allevamenti”, estratti secondo le fasi di cui sopra, vengono selezionati all’interno del P.R.I.S.A. dalla struttura Sistema Informativo Territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 su indicazione e con la supervisione della Direzione Sanità della Regione Piemonte, utilizzando le funzionalità di ARVET sviluppate dalla struttura Sistema Informativo Territoriale dell’ Azienda Sanitaria Locale CN1, secondo le percentuali specifiche di settore, con criteri di rischio e con criterio casuale ove previsto.

Anche il campione di condizionalità relativo alla “Sicurezza Alimentare” CGO 4 e alla “prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili” CGO 9 viene selezionato dalla struttura Sistema Informativo Territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 su indicazione e con la supervisione della Direzione Sanità della Regione Piemonte, utilizzando le apposite funzionalità di ARVET.

Livelli minimi di campionamento

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell’art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, la percentuale minima di controlli dell’1% è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

In applicazione dell’accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per l’**identificazione e registrazione degli animali** (CGO 6, CGO7, CGO8), la **sicurezza alimentare** (CGO4, CGO5), la **salute degli animali** (CGO9) ed il **benessere animale** (CGO11, CGO 12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le

Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta di norma a livello di ciascun Criterio o gruppo di Criteri.

La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente:

CGO 4 (sicurezza alimentare), **CGO 5** (sostanze ormonali), **CGO 6** (identificazione e registrazione dei suini), **CGO 9** (encefalopatie spongiformi), **CGO 11** (benessere dei vitelli), **CGO 12** (benessere dei suini), **CGO 13** (benessere degli animali in allevamento) – **1%** dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri;

CGO 7 (identificazione e registrazione dei bovini) e **CGO 8** (identificazione e registrazione degli ovini e caprini) – **3%** dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri.

Tuttavia, per i BOVINI (CGO7), il numero minimo sopra indicato (3%) di controlli riferiti all'anagrafe degli animali previsti dal Regolamento (UE) n. 1034/2010, considerato l'aumento delle non conformità rilevate nel corso dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017, viene portato al 4% come previsto dall'articolo 1 comma 2 del sopracitato Regolamento e dalla nota del Ministero della Salute prot. 00022054-24/10/2014-DGSAF-COD-UO-P del 24.10.2014.

Anche per gli OVI-CAPRINI (CGO8), il numero minimo di controlli riferiti all'anagrafe degli animali sopra indicato (3%) come previsto dal Regolamento (CE) 1505/2006, considerato l'aumento delle non conformità rilevate nel corso dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017, viene portato al 3.4% come previsto dall'articolo 2 del sopra citato regolamento e dalla nota del Ministero della Salute prot. 00022054-24/10/2014-DGSAF-COD-UO-P del 24.10.2014

Infine, anche per i SUINI (CGO6) il numero minimo di controlli riferiti all'anagrafe degli animali sopra indicato (1%) come indicato dalla nota ministeriale prot. DGSA.II/12882/P-I.5.i/8, considerato l'aumento delle non conformità rilevate nel corso dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017, viene portato al 2% (di cui il 25% da estrarre con criterio casuale, il 75% da estrarre con criterio di rischio) come previsto dalla nota Ministeriale sopra citata e dalla nota del Ministero della Salute prot. 00022054-24/10/2014-DGSAF-COD-UO-P del 24.10.2014.

Ai sensi dell'articolo 69 (3) del regolamento (UE) n. 809/2014, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale che va dal 20 al 25% del numero minimo di beneficiari da sottoporre ai controlli indicato all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2013 (1%). Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%. La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO 7 e il CGO 8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato con criteri di rischio. Ai sensi dell'articolo 68 (comma 1, ultimo capoverso che richiama la direttiva 96/22/CE) del regolamento (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il CGO 5 la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della salute (PNR e PNAA).

La Direzione Sanità ed i SSVV delle ASL rendono disponibili, in caso di richiesta da parte di ARPEA, i verbali di estrazione dei campioni di controllo archiviati presso le sedi dei SSVV delle ASL.

Art. 4 - Check-list di controllo e trasmissione degli esiti

La Direzione Sanità e le ASL, per quanto di competenza, sono responsabili dello svolgimento dei controlli. I SSVV delle ASL eseguono i controlli avvalendosi delle check-list di controllo ministeriali disponibili nella BDN. Tutte le check-list

compilate durante le visite aziendali riportano compiutamente compilati la data del sopralluogo, i dati identificativi dell'azienda, il termine e le modalità di preavviso, l'avviso che gli esiti del controllo saranno considerati anche per la verifica del rispetto degli impegni della condizionalità, le voci inerenti il controllo, le risultanze e le rispettive firme delle parti. Il funzionario controllore dovrà lasciare una copia della check-list al proprietario/detentore.

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi, con le eventuali seconde visite aziendali per la verifica dell'eseguita sanatoria di situazioni irregolari, negli applicativi preposti come di seguito indicato:

CGO4 (sicurezza alimentare) e **CGO9** (prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili): i dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" menù "Sicurezza Alimentare";

CGO5 (divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali): in caso di compilazione, (casi di positività ai controlli al di fuori dei piani) la check-list deve essere registrata direttamente nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" - "Sostanze vietate".

Per i piani di monitoraggio **PNR** (Piano Nazionale Residui) e **PNAA** (Piano Nazionale Alimentazione Animale) previsti dal Ministero della Salute, tutti gli esiti dei controlli e la documentazione inerente le "non conformità" vengono trasmesse appena disponibili dalla Direzione Sanità ad ARPEA tramite PEC e a fine campagna verrà messo a disposizione dell'O.P. l'elenco di tutti i controlli previsti dai piani stessi.

CGO6, CGO7 e CGO8 (identificazione & registrazione degli animali): i dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" menù "Identificazione & Registrazione";

CGO11, CGO12 e CGO13 (benessere animale negli allevamenti): i dati dei controlli vengono inseriti dai SSVV nell'Anagrafe Regionale VETERINARIA (ARVET) e, attraverso la collaborazione applicativa ARVET-BDN, confluiscono nella BDN stessa.

TUTTE le check-list dei **controlli NON favorevoli**, relative a tutti i CGO verificati, vengono scansionate dai SSVV ed inserite direttamente negli applicativi preposti nella BDN.

Le check-list dei **controlli favorevoli** vengono archiviati presso le sedi dei SSVV e ARPEA, sulla base delle informazioni registrate nel sistema BDN, si riserva di selezionare un campione di casi con esito favorevole di cui richiederà l'inserimento di copia scansionata della check-list completa nel sistema, al fine di procedere ad una verifica di II livello.

I provvedimenti sanzionatori (verbali di sanzione amministrative) e **gli estremi delle segnalazioni all'autorità giudiziaria** a carico dei proprietari/detentori con controlli sfavorevoli, **non** devono essere inseriti in BDN come la scansione della check-list, ma, da parte dei SSVV delle ASL, devono essere scansionati ed inviati con Posta Certificata (PEC) ad ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it e per conoscenza, trasmessi via secondo la seguente ripartizione:

CGO 6, 7, 8

vetea@regione.piemonte.it

CGO 4, 5, 9, 11, 12, 13

vetec@regione.piemonte.it

Si precisa che, per quanto riguarda i **provvedimenti giudiziari**, è necessario, oltre agli estremi dei provvedimenti stessi, indicare anche la natura della non conformità rilevata (es. non conformità alla sicurezza alimentare) e la sede della Procura competente.

ARPEA provvederà a codificare in termini di condizionalità gli esiti non conformi o parzialmente conformi dei controlli, applicando le eventuali riduzioni ai contributi di Domanda Unica e PSR della campagna 2019, secondo quanto previsto per ciascun Criterio, come dettagliato nelle specifiche per controlli in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte per l'anno 2019 determinate da ARPEA.

ARPEA ha la visibilità sui campioni estratti e sullo stato avanzamento dei controlli tramite la BDN.

La documentazione prodotta durante i controlli sarà archiviata presso gli uffici dei SSVV delle ASL. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione dell'Organismo Pagatore competente per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie.

L'attività relativa ai controlli eseguiti dai SSVV delle ASL non compresi nel campione della condizionalità, se con esito sfavorevole o condizionato con prescrizioni, verrà inserita nell'applicativo "Controlli" della BDN comprese le scansioni delle check-list compilate durante i sopralluoghi. L'inserimento verrà eseguito nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa ed indicati all'art. 5 della presente convenzione, per dar modo ad ARPEA, che ha la visibilità sulla BDN, di recepire e valutare i controlli sotto l'aspetto della condizionalità.

Art. 5 - Tempi di inserimento dati e check-list dei controlli nel sistema

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi negli applicativi preposti. Di seguito si descrive la tempistica da rispettare secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 art. 72 della Commissione del 17 luglio 2014:

1. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo (check-list) è ultimata entro un mese dal controllo in allevamento. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
2. La relazione di controllo (check-list) e, se del caso, i pertinenti documenti giustificativi sono trasmessi o resi accessibili all'ARPEA o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.
3. L'autorità di controllo competente (SSVV delle ASL), in caso di controlli (check-list) **NON favorevoli**, con o senza prescrizioni, deve entro un mese dal loro completamento scansionare le check-list e inserirle nell'applicativo "Controlli" della BDN;
4. L'autorità di controllo competente (SSVV delle ASL), in caso di controlli (check-list) **favorevoli**, registrano l'attività nei rispettivi applicativi entro un mese dal completamento e, solo su richiesta delle Autorità di controllo (ARPEA, Commissione UE ecc.), scansionano le check-list e le inseriscono nell'applicativo "Controlli" della BDN.

I controlli relativi alle domande di aiuto del 2019 sono eseguiti dai SSVV entro il **31/12/2019**. Gli eventuali secondi controlli, finalizzati alla verifica dell'esecuzione da parte delle aziende zootecniche di interventi correttivi sono eseguiti dai SSVV anche oltre tale data ma comunque entro il **29/02/2020**. Eventuali situazioni particolari con tempi di realizzazione di lavori presumibilmente più lunghi, ad esempio per il coinvolgimento di altri enti (es. Comune, Settore territoriale della Regione, ecc.), dovranno essere segnalate al Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria che provvederà all'inoltro della segnalazione ad ARPEA la quale valuterà ogni caso singolarmente.

Art. 6 - Adeguamento informatico e Sicurezza dei dati

I dati personali contenuti nelle banche dati veterinarie riguardanti la presente convenzione escludono l'applicazione del *“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, in quanto i dati sono relativi a soggetti aventi personalità giuridica registrati o riconosciuti ai sensi dei regg. 852/04 e 853/04 in banche dati previste dalle stesse norme.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 Allegato 1) 3. B), l'ARPEA è soggetta ad obbligo di conformità alla norma ISO 27001:2013 e ha ottenuto la certificazione alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2013 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti. L'ASL CN1 si impegna, attraverso la struttura Sistema Informativo Territoriale, ad adottare i necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti necessari a garantire il mantenimento e l'implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale, al fine di consentire la corretta registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi di cui all'art. 4 e 5 negli applicativi preposti.

Art. 7 - Validità della Convenzione

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione, lasciando impregiudicata e riconoscendo sin d'ora l'attività già svolta per fini istituzionali a partire dal 01/01/2019. Richiamato l'art. 5, resta inteso che, allo scopo di rendere disponibili ad ARPEA i dati dei controlli per i quali l'attività di verifica si è dovuta

protrarre oltre il 31/12/2019, i dati stessi e la relativa documentazione dovranno essere registrati e rendicontati in BDN entro e non oltre il 29/02/2020.

**Art. 8 - Accertamento della fine delle attività e
della conformità dei documenti forniti**

L'attestazione della fine delle attività verrà fornita dalla Direzione Sanità ad ARPEA. Il controllo della corrispondenza fra i servizi erogati e le previsioni contrattuali avverrà tramite verifica dell'attività e delle risultanze prodotte dai SSVV rispetto a quanto indicato agli Art. 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

In assenza di riscontri negativi da parte dell'ARPEA, l'attività svolta sarà considerata valida ad ogni effetto anche connesso all'erogazione delle somme previste al successivo art. 9.

In caso di esito negativo delle verifiche da parte dell'ARPEA, i SSVV si impegnano ad eliminare le cause che hanno determinato la mancata accettazione dei controlli ed alla nuova esecuzione degli stessi entro il termine di giorni stabilito in accordo con ARPEA. Nel caso di ritardi e/o interruzioni dell'attività determinati da cause di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dall'ARPEA.

Art. 9 – Spese

Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione). Per la messa a disposizione dell'applicativo di estrazione dei campioni di condizionalità relativo ai controlli sul “Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali”, ai controlli sul “Benessere degli animali negli allevamenti” ed alla “Sicurezza Alimentare”, per l'estrazione dei campioni stessi nonché per la manutenzione e implementazione del sistema informativo regionale con la BDN, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento pari ad euro 20.000

o.f.i.. L'erogazione delle somme da parte dell'ARPEA avverrà a seguito di presentazione dell'attestazione della fine delle attività prevista all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 10 - Clausola di chiusura

Sono fatte salve e impregiudicate le eventuali attività di predisposizione svolte nelle more della sottoscrizione della presente convenzione o prodromiche allo svolgimento dei controlli.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ARPEA – Il Direttore

Enrico Zola

(firma digitale)

Per DIREZIONE SANITÀ – Il Responsabile Settore Prevenzione e Veterinaria

Gianfranco Corgiat Loia

(firma digitale)

Per A.S.L. CN1 – Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Mauro Negro

(firma digitale)